

II.

Regolamenti locali delle comunità del Mugello

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI SCARPERIA¹

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento Generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino Ordiniamo che rispetto alla Comunità di Scarperia si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Scarperia a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nella Potesteria di Scarperia, sotto la denominazione ed estensione della Comunità di Scarperia, o sia il complesso degl'infrascritti Popoli, Comuni, e Ville, che costituir debbono l'intero Territorio della nuova Comunità di Scarperia.

1. Popolo di s. Iacopo, e Filippo di Scarperia.

PIVIERE DI FAGNA

2. Comune di Fagna.
3. Popolo di s. Giovanni a Segni.
4. Popolo di s. Bartolommeo a Miralbello.
5. Popolo di s. Michele a Ferrone.
6. Popolo di s. Donato a Montecchio.
7. Popolo di s. Andrea a Cerliano.
8. Popolo di s. Clemente a Signano.
9. Villa di Manfrano.
10. Popolo di s. Simone alla Rocca.

¹ *Regolamento locale per la Comunità di Scarperia*, in *Bandi, e ordini*, cit., vol. VI, doc. XXXIII.

PIVIERE DI S. AGATA

11. Comune di s. Agata.
12. Popolo di s. Agata a Scianello.
13. Popolo di s. Piero a Monte Cianico.
14. Popolo di s. Lorenzo a Montepoli.
15. Popolo di s. Michele a Lumena.
16. Popolo di s. Maria a Mareviano.
17. Popolo di s. Benedetto a Merzalla.
18. Popolo di s. Gavino al Cornocchio.

II. Il Magistrato Comunitativo di Scarperia sarà composto di un Gonfaloniere, e sette Rappresentanti, ed il Consiglio Generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, ed insieme di un Deputato per ciascuno dei Comuni, Ville, e Popoli compresi nella Comunità di Scarperia, e numerati sopra all'Articolo I da estrarsi dalle borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento Generale.

III. Tanto la Borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo, quanto le Borse popolari per l'estrazione dei Deputati dei Comuni, Ville, e Popoli, come pure la Borsa dei Revisori si dovranno tutte conservare nella solita stanza di residenza, ed Archivio Comunitativo di Scarperia.

IV. La Tassa di redenzione, che deve pagare annualmente la Comunità di Scarperia alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze resta provvisionalmente, e fino a nuov'ordine fissata nella somma di scudi dugento venti di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Tassa dei Cavalli per la rata spettante alla Comunità di Scarperia di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Conto a parte per la rata spettante come sopra.
3. Spese universali per la rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale, ed altre dipendenze di Vicariato per la rata spettante alla Comunità di Scarperia.
6. Fisco per il Mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la rata spettante alla Comunità di Scarperia.
7. Spese di Copie dei Giovani degli Ambasciatori per la rata come sopra.
8. Tassa delle Bestie del piè tondo.
9. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della nuova Comunità di Scarperia.
10. Spese di Copie &c. che si fanno in Firenze dai Procuratori delle Comunità in occasione di Liti.

11. Il Vicariato di Scarperia per il rimborso di spese dei malfattori spettanti per l'intero alla Potesteria di Scarperia.

12 La Provvisione compresa la retensione, e gli emolumenti del Cancelliere Comunitativo di Scarperia per quello ritirava in addietro dalla detta Potesteria, e dai Comuni addetti alla medesima.

13 Il Salario compresa la retensione, e gli incerti diversi che conseguiva in addietro il Messo della Potesteria suddetta.

14. Tassa di Revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze la quale vien fissata nella somma Annua di Lire ottanta, la qual somma pure è stata compresa nella Tassa di Redenzione per la Comunità di Scarperia

V. Sopra i Contadini, e Artigiani o Testanti della Comunità di Scarperia Vogliamo che si distribuisca ogn'Anno per il titolo d'Imposizione Comunitativa, o sia Dazio la somma fissa di scudi cento di lire sette per scudo, con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo, e in diminuzione dell'Imposizione Annua della Comunità di Scarperia o sia del Rimborso delle spese fatte nell'Anno, la qual Imposizione per ogni rimanente dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità, niuno eccettuato, come più diffusamente si ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze li ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI S. PIERO A SIEVE²

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento Generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino Ordiniamo che rispetto alla Comunità di S. Piero a Sieve si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di S. Piero a Sieve a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nella Lega di Tagliaferro, e conosciute sotto la denominazione, ed estensione della Lega predetta, e del Piviere di Va-

² *Regolamento locale per la Comunità di S. Piero a Sieve, in Bandi, e ordini, cit., vol. VI, doc. XXXIV.*

glia o sia il complesso degl'infrascritti ventinove Popoli, che debbono costituire l'intero Territorio della nuova Comunità di S. Piero a Sieve.

POPOLI DELLA LEGA

1. Popolo di S. Piero a Sieve dentro.
2. Popolo di S. Piero a Sieve fuori.
3. Popolo di S. Romolo a Bivigliano.
4. Popolo di S. Maria a Spugnole.
5. Popolo di S. Niccolò a Spugnole.
6. Popolo di S. Piero in Calicarza.
7. Popolo di S. Iacopo a Festigliano.
8. Popolo di S. Miniato a Colle.
9. Popolo di S. Stefano a Pescina.
10. Popolo di S. Cresci a Macioli.
11. Popolo di S. Lorenzo a Gabbiano.
12. Popolo di S. Iacopo a Coldaja.
13. Popolo di S. Michele a Gabbianello.
14. Popolo di S. Giusto a Fortuna.
15. Popolo di S. Stefano a Cornietole.
16. Popolo di S. Michele a Lucigliano.
17. Popolo di S. Michele a Lezzano.
18. Popolo di S. Martino a Briano.
19. Popolo di S. Michele alle Macchie.

POPOLI DEL PIVIERE DI VAGLIA

20. Popolo di S. Piero a Vaglia.
21. Popolo di S. Biagio al Carlone.
22. Popolo di S. Lorenzo a Pezzatole.
23. Popolo di S. Maria a Carmignanello.
24. Popolo di S. Alessandro a Signano.
25. Popolo di S. Andrea a Cerretomaggio.
26. Popolo di S. Giusto a Scarabone.
27. Popolo di S. Niccolò a Ferraglia.
28. Popolo di S. Maria a Paterno.
29. Popolo di S. Andrea a Pietramensola.

II. Il Magistrato Comunitativo di S. Piero a Sieve sarà composto d'un Gonfaloniere e sette Rappresentanti, ed il Consiglio generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo ed insieme d'un Deputato per ciascuno dei Popoli, o sieno Parrocchie comprese nella Comunità medesima di S. Piero a Sieve, e numerate sopra all'Articolo primo, da estrarsi dalle Borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento generale.

III. Tanto la Borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo, quanto le Borse popolari per l'estrazione dei Deputati dei popoli, come pure la Borsa dei

Revisori, dovranno tutte conservarsi nella stanza di Residenza, ed Archivio Comunitativo di S. Piero a Sieve.

IV. La tassa di Redenzione, che deve pagare annualmente la Comunità di S. Piero a Sieve alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze, resta provvisionalmente e fino a nuov'ordine fissata nella somma di scudi dugento quaranta di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Tassa dei Cavalli per la rata spettante alla comunità di S. Piero a Sieve di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Conto a parte per la Rata come sopra.
3. Spese universali per la Rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la Rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale, ed altre dipendenze di Vicariato per la Rata spettante alla Comunità di S. Piero a Sieve.
6. Fisco per il mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la Rata spettante alla Comunità predetta.
7. Spese di copie dei Giovani degli Ambasciatori per la Rata come sopra.
8. Tassa delle Bestie del piè tondo a forma di quanto pagava in addietro sotto questo titolo la Lega di Tagliaferro, ora Comunità di S. Piero a Sieve.
9. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità di S. Piero a Sieve.
10. Copie dei giovani degli Ambasciatori suddetti occorse in Firenze particolarmente alla Lega di Tagliaferro ora Comunità di S. Piero a Sieve.
11. Fisco per le spese dei malfattori della Comunità di S. Piero a Sieve occorse in Firenze.
12. La provvisione compresa la retensione, ed Emolumenti del Cancelliere Comunitativo di Scarperia a forma di quanto ritirava in addietro dalla Lega di Tagliaferro.
13. Il Salario compresa la retensione, e gl'incerti forma di quanto conseguiva in addietro il Messo della Lega predetta.
14. Tassa di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire novanta, la qual somma pure è stata compresa nella Tassa di redenzione per la comunità di S. Piero a Sieve.

V. Sopra i Contadini, e Artigiani o Testanti della Comunità di S. Piero a Sieve, Vogliamo che si distribuisca ogni anno per il titolo di Imposizione comunitativa, o sia Dazio la somma fissa di scudi centodieci di lire sette per scudo, con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo, ed in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità di S. Piero a Sieve o sia del rimborso delle spese fatte nell'Anno la quale imposizione per ogni rimanente dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità, niuno eccettuato come più diffusamente si ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze questo dì ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI BARBERINO DI
MUGELLO³

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento Generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino Ordiniamo che rispetto alla Comunità di Barberino di Mugello si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Barberino di Mugello a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese già nella Potesteria di Barberino di Mugello, e conosciute per gli affari comunitativi sotto la denominazione, ed estensione della Potesteria predetta, o sia il complesso degl'infrascritti Popoli, che costituir debbono l'intero Territorio della nuova Comunità di Barberino di Mugello.

1. Popolo di S. Silvestro a Barberino.
2. Popolo di S. Iacopo alla Cavallina.
3. Popolo di S. Bartolommeo a Gagliano.
4. Popolo di S. Bartolommeo a Montauto.
5. Popolo di S. Stefano a Mezzana.
6. Popolo di S. Lorenzo a Rovecchio.
7. Popolo di S. Martino a Ariano.
8. Popolo di S. Maria Maddalena.
9. Popolo di S. Maria a Casaglia.
10. Popolo di S. Caterina a Gricigliana.
11. Popolo di S. Iacopo a Villanuova.
12. Popolo di S. Margherita a Mangona.
13. Popolo di S. Lorenzo a Mozzanello.
14. Popolo di S. Michele a Montecuccoli.
15. Popolo di S. Bartolommeo a Mangona.
16. Popolo di S. Niccolò a Latera.
17. Popolo di S. Gavino a Adimari.

³ *Regolamento locale per la Comunità di Barberino di Mugello*, in *Bandi, e ordini*, cit., vol. VI, doc. XXXV.

18. Popolo di S. Maria a Montebujano.
19. Popolo di S. Maria a Campiano.
20. Popolo di S. Michele a Montecarelli.
21. Popolo di S. Andrea a Comoggiano.
22. Popolo di S. Stefano a Rezzano.
23. Popolo di S. Niccolò a Migneto.

II. Il Magistrato Comunitativo di Barberino di Mugello sarà composto d'un Gonfaloniere, e sette Rappresentanti; ed il Consiglio generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, ed insieme di un deputato per ciascuno dei Popoli, o sieno Parrocchie comprese nella Comunità medesima di Barberino di Mugello, e numerate sopra all'Articolo I., da estrarsi dalle Borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento generale.

III. Tanto la Borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo quanto le Borse popolari per l'estrazione dei Deputati dei Popoli, come pure la Borsa dei Revisori si dovranno tutte conservare nella stanza di Residenza ed Archivio Comunitativo di Barberino di Mugello.

IV. La tassa di Redenzione che deve pagare annualmente la Comunità di Barberino di Mugello alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze resta provvisionalmente, e fino a nuov'ordine fissata nella somma di scudi trecento sessanta sette di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Tassa dei Cavalli per la rata spettante alla comunità di Barberino di Mugello di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Conto a parte per la rata come sopra.
3. Spese universali per la rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la Rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale, ed altre dipendenze di Vicariato per la Rata spettante alla Comunità di Barberino di Mugello.
6. Fisco per il mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la Rata spettante alla Comunità di Barberino di Mugello.
7. Spese di copie dei Giovani degli Ambasciatori per la Rata come sopra.
8. Tassa delle Bestie del piè tondo.
9. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità di Barberino di Mugello.
10. Spese dei Malfattori della Potesteria di Barberino di Mugello.
11. Fisco per le spese dei Malfattori della Comunità di S Barberino di Mugello fatte in Firenze.
12. Spese di copie che si fanno in Firenze dai Procuratori delle Comunità in occasione di liti.

13. La provvisione compresa la retensione, e gli emolumenti del Cancelliere Comunitativo di Scarperia per quello ritirava in addietro dalla Potesteria di Barberino di Mugello e suoi Comuni.

14. Il Giudicente di Barberino di Mugello per gli emolumenti che conseguiva in addietro dalla Comunità di Barberino di Mugello per carta ec.

15. Il Salario compresa la retensione e gli incerti diversi che conseguivano in addietro i Messi di Barberino di Mugello.

16. Tassa di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire ottanta, la qual somma pure è stata compresa nella Tassa di redenzione per la comunità di Barberino di Mugello.

V. Sopra i Contadini, e Artigiani o Testanti della Comunità di Barberino di Mugello, vogliamo che si distribuisca ogni anno per il titolo d'Imposizione Comunitativa o sia Dazio la somma fissa di scudi cent'ottanta di lire sette per scudo, con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo ed in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità di Barberino di Mugello, o sia del rimborso delle spese fatte nell'anno, la quale Imposizione per ogni rimanente dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità di Barberino di Mugello, niuno eccettuato come più diffusamente si ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze questo dì ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI BORGO A SAN
LORENZO⁴

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento Generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino Ordiniamo che rispetto alla Comunità del Borgo a S. Lorenzo si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità del Borgo a S. Lorenzo a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni Vogliamo che in avvenire si intendano tutti gli

⁴ *Regolamento locale per la Comunità di Borgo a San Lorenzo, in Bandi, e ordini, cit., vol. VI, doc. XXXVI.*

interessi, persone, e cose comprese già nella Potesteria del Borgo a S. Lorenzo, e del Piviere di S. Gio. Maggiore, o sia il complesso degli infrascritti Popoli, ed Opere, che costituir debbono l'intero territorio della nuova Comunità del Borgo a S. Lorenzo.

1. Popolo di S. Cresci a Valcava.
2. Opera di Olmi Montazzi.
3. Popolo di S. Felicità a Larciano.
4. Popolo di S. Clemente a Monte Caros.
5. Popolo di S. Stefano a Monte Aceraja.
6. Opere due del Borgo a S. Lorenzo.
7. Opera dei Lombardi.
8. Opera di Ripa, e Lutiano.
9. Opera di Rabatta.
10. Popolo di S. Andrea a Monte Giovi.
11. Popolo di S. Maria a Cardetole.
12. Popolo di S. Michele a Monte Aceraja.
13. Popolo di S. Ansano a Monte Aceraja.
14. Popolo di A. Martino a Monti.
15. Popolo di S. Niccolò a Pila.
16. Popolo di S. Donato a Polcanto.
17. Opera delli Scali.
18. Popolo di S. Martino a Valcava.
19. Popolo di S. Gio. Maggiore.
20. Popolo di S. Agata a Mucciano.
21. Popolo di S. Michele a Ronta.
22. Popolo di S. Maria a Pulicciano.
23. Popolo di S. Piero in Casaglia.
24. Popolo di S. Stefano a Grezzano.
25. Popolo di S. Margherita alla Rena.
26. Popolo di S. Giorgio alla Rena.
27. Popolo di S. Niccolò alla Rena.
28. Popolo di S. Michele a Tigliano.

II. Il Magistrato Comunitativo del Borgo a S. Lorenzo sarà composto di un Gonfaloniere e dieci Rappresentanti, ed il Consiglio generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, ed insieme di un Deputato per ciascuno dei Popoli, ed Opere comprese nella Comunità del Borgo a S. Lorenzo, e numerate sopra all'Articolo I., da estrarsi dalle borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento generale.

III. La Borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo, si dovrà conservare nel Monastero di S. Caterina situato nel Borgo a S. Lorenzo, come è stato praticato fino al presente; e le borse popolari per l'estrazione dei Deputati, come pure la borsa dei Revisori si dovranno conservare nella Cancelleria Comunitativa del Borgo a S. Lorenzo.

IV. La tassa di Redenzione che deve pagare annualmente la Comunità del Borgo a S. Lorenzo alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze resta provvi-

sionalmente e fino a nuovo ordine fissata nella somma annua di scudi quattrocento trentotto di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Tassa dei Cavalli per la rata spettante alla comunità del Borgo a S. Lorenzo di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Spese universali per la rata spettante come sopra.
3. Conto a parte per la rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori, o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale ed altre dipendenze di Vicariato per la rata spettante alla Comunità del Borgo a S. Lorenzo.
6. Fisco per il mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la rata spettante come sopra.
7. Spese di Copie dei Giovani degli Ambasciatori in Firenze per la rata come sopra.
8. Tassa delle Bestie del piè tondo.
9. Fisco per le spese dei Malfattori della Comunità del Borgo a S. Lorenzo.
10. La provvisione compresa la ritenzione e gli emolumenti del Cancelliere Comunitativo del Borgo a S. Lorenzo per quello ritirava in addietro dalla Potesteria, Comunità e Popoli del Borgo a S. Lorenzo.
11. Il Salario compresa la ritenzione, e gli incerti diversi che conseguivano in addietro i Messi, e pigione di casa.
12. Il Giudicante del Borgo a S. Lorenzo per gli emolumenti che conseguiva in addietro dalle suddette Amministrazioni comunitative a titolo di carta.
13. Tassa di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire sessanta, la qual somma è stata compresa nella Tassa di Redenzione per la Comunità del Borgo a S. Lorenzo.
14. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità del Borgo a S. Lorenzo.

V. Sopra i Contadini, e Artigiani o Testanti della Comunità del Borgo a S. Lorenzo Vogliamo che si distribuisca ogni anno per il titolo d'Imposizione Comunitativa, o sia Dazio la somma fissa di scudi dugento di lire sette per scudo con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo, ed in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità del Borgo a S. Lorenzo, o sia del rimborso delle spese fatte nell'anno, la quale Imposizione dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità niuno eccettuato, come più diffusamente si Ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze li ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI VICCHIO⁵

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento Generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino Ordiniamo che rispetto alla Comunità di Vicchio si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Vicchio a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle presenti Ordinazioni Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone e cose comprese nella estensione della Potestaria di Vicchio, e conosciute sotto la denominazione della medesima, o sia il complesso degl'infrascritti Popoli, Ville, ed Opere che costituir debbono l'intero territorio della nuova Comunità di Vicchio.

1. Popolo di S. Donnino a Celle.
2. Popolo di S. Piero a Fostia.
3. Popolo di S. Donato a Villa.
4. Popolo di S. Iacopo a Montautolo.
5. Popolo di S. Martino a Scopeto.
6. Popolo di S. Maria a Bovino.
7. Popolo di S. Piero a Premaggiore.
8. Popolo di S. Quirico a Uliveta.
9. Popolo di S. Donato a Cistio.
10. Popolo di S. Romolo a Campestri.
11. Popolo di S. Andrea a Barbiano.
12. Popolo di S. Giusto a Montesassi.
13. Popolo di S. Cristoforo a Casoli.
14. Popolo di S. Maria a Rostalena.
15. Popolo di S. Donato a Paterno.
16. Popolo di S. Lorenzo a Villore.
17. Popolo di S. Bartolommeo a Faneto.
18. Villa di Uzzana.
19. Popolo di S. Michele a Impinana.
20. Popolo di S. Niccolò a Torricella.
21. Popolo di S. Martino a Rossojo.
22. Popolo di S. Godenzo all'Incastro.
23. Popolo di S. Martino a Vespignano.
24. Popolo di S. Bartolommeo a Molezzano.
25. Popolo di S. Piero in Padule.
26. Popolo di S. Felicità nel fiume.

⁵ *Regolamento locale per la Comunità di Vicchio, in Bandi, e ordini, cit., vol. VI, doc. XXXVII.*

27. Popolo di S. Piero a Vezzano.
28. Popolo di S. Michele Aglioni.
29. Popolo di S. Andrea a Vezzano.
30. Opera di Mattagnano.
31. Popolo di S. Alessandro a Vitigliano.
32. Popolo di S. Stefano in Batena.
33. Opera di Pesciola, o sia Castel di Vicchio.
34. Popolo di S. Michele a Rupecanina.
35. Popolo di S. Martino a Pagliariccio.

II. Il Magistrato Comunitativo di Vicchio sarà composto di un Gonfaloniere, e sei Rappresentanti; ed il Consiglio generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, ed insieme di venti Deputati dei Popoli, o sieno parrocchie comprese nella Comunità medesima di Vicchio da estrarsi dalle borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento generale. E siccome le borse popolari, dalle quali devono essere estratti i deputati dei Popoli per la formazione del Consiglio generale, saranno in numero di trentacinque, quanti sono i Popoli, Ville, ed opere descritte di sopra, così acciò venga a rendersi eguale in ciascun Popolo il beneficio, ed il carico della residenza prescriviamo che per la scelta delle borse popolari si osservi anno per anno il metodo di Turno coll'ordine, con cui sono stati qui sopra classati, e disposti i Popoli, Ville, ed opere della Comunità di Vicchio, talché da tutte egualmente venga estratto il suo Deputato in quel corso di anni che resulta dal numero delle borse, e dal numero dei Residenti da estrarsi.

III. Tanto la borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo, quanto le borse popolari per l'estrazione dei Deputati de' Popoli, come pure la borsa dei Revisori si dovranno tutte conservare nella solita stanza che serve di Residenza ed Archivio Comunitativo nel Palazzo Pretorio di Vicchio.

IV. La tassa di Redenzione, che deve pagare annualmente la Comunità di Vicchio alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze, resta provvisionalmente, e fino a nuov'ordine fissata nella somma di scudi trecento sessanta trè di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Tassa dei Cavalli per la rata spettante alla Comunità di Vicchio, di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Conto a parte per la rata spettante come sopra.
3. Spese universali per la rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori, o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale, ed altre dipendenze di Vicariato per la rata spettante alla Comunità di Vicchio.
6. Fisco per il mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la rata spettante alla Comunità di Vicchio.
7. Spese di Copie de' giovani degli Ambasciatori per la rata come sopra.

8. Tassa delle Bestie del piè tondo.
9. Pia Casa di Santa Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità di Vicchio.
10. Fisco per le spese dei Malfattori della Comunità di Vicchio.
11. Spese di Copie fatte in Firenze dai Procuratori delle Comunità per il servizio della Comunità di Vicchio.
12. La provvisione compresa la ritenzione, e gli emolumenti del Cancelliere Comunitativo del Borgo a S. Lorenzo per quello ritirava in addietro dalla Comunità, e Popoli di Vicchio.
13. Il salario compresa la ritenzione, e gli incerti che conseguivano in addietro i Messi di Vicchio.
14. Il Giudicante di Vicchio per gli emolumenti che conseguiva in addietro da detta Comunità per carta ec.
15. Tassa di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale viene fissata nella somma annua di lire sessanta, la qual somma pure è stata compresa nella Tassa di redenzione per la Comunità di Vicchio.

V. Sopra i Contadini e Artigiani o Testanti della Comunità di Vicchio Vogliamo che si distribuisca ogni anno per il titolo d'imposizione Comunitativa o sia dazio la somma fissa di scudi cento cinquanta di lire sette per scudo, con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo e in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità di Vicchio, o sia del rimborso delle spese fatte nell'anno, la quale imposizione per ogni rimanente dovrà posarsi sopra tutti i possessori in detta Comunità niuno eccettuato, come più diffusamente si Ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze questo dì ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI DICOMANO⁶

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento e dichiarazione del Regolamento Generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino Ordiniamo che rispetto alla Comunità di Dicomano si osservi quanto appresso.

⁶ *Regolamento locale per la Comunità di Dicomano, in Bandi, e ordini, cit., vol. VI, doc. XXXVIII.*

I. Primieramente per Comunità di Dicomano a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'Interessi, Persone, e Cose comprese nella Potestaria di Dicomano e conosciute sotto la denominazione della Comunità di Dicomano, della Comunità del Pozzo, e del Popolo di S. Martino a Corella, o sia il complesso degl'infrascritti Popoli che costituir debbono l'intero Territorio della nuova Comunità di Dicomano.

POPOLI DELLA COMUNITÀ DI DICOMANO

1. Popolo di Dicomano dentro il Castello.
2. Popolo di Dicomano fuori.
3. Popolo di S. Stefano a Vicolagna.
4. Popolo di S. Jacopo a Orticaia.
5. Popolo di S. Croce a Santo nuovo.

POPOLI DELLA COMUNITÀ DEL POZZO

6. Popolo di S. Andrea a Tizzano.
7. Popolo di S. Maria a Agnano.
8. Popolo di S. Jacopo a Frascole.
9. Popolo di S. Donato a Monte Domini.
10. Popolo di S. Niccolò a Cornia.
11. Popolo di S. Martino a Poggio.
12. Popolo di S. Andrea a Vicorati.
13. Popolo di S. Michele a Moscia.
14. Popolo di S. Giovanni a Retole.
15. Popolo di S. Martino a Corella.

II. Il Magistrato Comunitativo di Dicomano sarà composto d'un Gonfaloniere e quattro Rappresentanti, ed il Consiglio generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo ed insieme di un Deputato per ciascuno dei Popoli o sieno parrocchie comprese nella Comunità medesima di Dicomano e numerate sopra all'Articolo primo, da estrarsi dalle Borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento generale.

III. Tanto la borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo quanto le borse popolari per l'estrazione dei Deputati dei Popoli, come pure la Borsa dei Revisori si dovranno tutte conservare nella solita stanza che serve di residenza, ed Archivio Comunitativo nel Palazzo Pretorio di Dicomano.

IV. La Tassa di redenzione che deve pagare annualmente la Comunità di Dicomano alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze, resta provvisionalmente e fino a nuov'ordine fissata nella somma di scudi cento ottantuno di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Tassa dei Cavalli per la rata spettante alla Comunità di Dicomano di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Conto a parte per la rata spettante come sopra.
3. Spese universali per la rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale, ed altre dipendenze di Vicariato per la Rata spettante alla Comunità di Dicomano.
6. Fisco per il Mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la rata spettante alla Comunità Dicomano.
7. Spese di Copie dei Giovani degli Ambasciatori per la rata come sopra.
8. Tassa delle Bestie del piè tondo.
9. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità di Dicomano.
10. Fisco per le spese dei Malfattori della Comunità di Dicomano fatte in Firenze.
11. Spese di Copie che si fanno in Firenze dai Procuratori delle Comunità in occasione di Liti.
12. La provvisione compresa la retensione, e gli emolumenti che conseguiva in addietro il Cancellier Comunitativo del Borgo a S. Lorenzo tanto dalla Potesteria, Comunità, e Popoli di Dicomano quanto dal Comune del Pozzo.
13. Il salario compresa la retensione, e gli incerti che conseguiva in addietro il Messo di Dicomano dalle suddette
14. Amministrazioni Comunitative.
15. Il Giudicante di Dicomano per gli emolumenti di carta ec. che conseguiva per il passato dai Comuni del Pozzo, di Corella ec.
16. Tassa di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze la qual vien fissata nella somma annua di lire trenta, la qual somma pure è stata compresa nella Tassa di Redenzione per la comunità di Dicomano.

V. Sopra i Contadini, e Artigiani o Testanti della Comunità di Dicomano, Vogliamo che si distribuisca ogn'anno per il titolo d'Imposizione Comunitativa o sia Dazio la somma fissa di scudi quarantacinque di lire sette per scudo con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo ed in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità di Dicomano, o sia del rimborso delle spese fatte nell'anno, la quale Imposizione per ogni rimanente dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità, niuno eccettuato come più diffusamente si ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze questo dì ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.
PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI S. GODENZO⁷

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento generale sopra le Comunità del Contado Fiorentino, Ordiniamo che rispetto alla Comunità di S. Godenzo, si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di S. Godenzo a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nell'estensione, e denominazione della Lega di S. Godenzo, o sia il complesso degl'infrascritti Popoli, o Ville che debbono costituire l'intero territorio della nuova Comunità di S. Godenzo.

1. Popolo di S. Godenzo al Borgo.
2. Villa di Spalliena.
3. Villa, e Popolo di S. Bavello.
4. Villa di Casale.
5. Villa di Pretognano.
6. Villa di Affrico.
7. Villa Castagneto.
8. Villa di Onda.
9. Popolo, e Villa di S. Martino a Castagno.

II. Il Magistrato Comunitativo di S. Godenzo sarà composto di un Gonfaloniere, e due Rappresentanti, ed il Consiglio generale sarà composto dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, ed insieme di un deputato per ciascuno dei Popoli, o Ville comprese nella Comunità di S. Godenzo e numerate sopra all'Articolo I. da estrarsi dalle Borse a forma di quanto vien detto nel Regolamento generale.

III. Tanto la borsa per la formazione del Magistrato Comunitativo, quanto le Borse popolari per l'estrazione dei deputati dei Popoli come pure la Borsa dei Revisori si dovranno tutte conservare nella solita stanza di Residenza, ed Archivio Comunitativo nel Palazzo Pretorio di S. Godenzo.

IV. La tassa di Redenzione che deve pagare annualmente la Comunità di S. Godenzo alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze, resta provvisionalmente e fino a nuov'ordine fissata nella somma di scudi cento cinquanta di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

⁷ *Regolamento locale per la Comunità di San Godenzo, in Bandi, e ordini, cit., vol. VI, doc. XXXIX.*

1. Tassa dei Cavalli per la Rata spettante alla Lega di S. Godenzo di quello pagava in addietro sotto questo Titolo il Vicariato di Scarperia alla Cassa delle Comunità in Firenze.
2. Conto a parte per la Rata spettante come sopra.
3. Spese universali per la Rata come sopra.
4. Spese degli Ambasciatori, o sieno Procuratori delle Comunità in Firenze per la rata come sopra.
5. Vicariato di Scarperia per il rimborso delle spese occorrenti per il servizio del Criminale, ed altre dipendenze di Vicariato per la Rata spettante alla Comunità di S. Godenzo.
6. Fisco per il mantenimento dei Malfattori del Vicariato di Scarperia per la Rata spettante come sopra.
7. Spese di copie dei giovani degli Ambasciatori per la Rata come sopra.
8. Tassa delle Bestie del piè tondo.
9. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della Comunità di S. Godenzo.
10. La Provvisione compresa la retensione, e gli emolumenti che conseguiva il Cancelliere Comunitativo del Borgo a S. Lorenzo dalla Lega di S. Godenzo.
11. Il salario compresa la retensione, e gli incerti che conseguiva in addietro il Messo di S. Godenzo da quella Amministrazione Comunitativa.
12. Il Giudicante di S. Godenzo per l'emolumento della sottoscrizione del Saldo.
13. Tassa di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la qual vien fissata nella somma annua di lire trenta, la qual somma pure è stata compresa nella Tassa di Redenzione per la comunità di S. Godenzo.
14. Tassa di Palio di S. Gio. Battista all'Arte de' Mercatanti di Firenze, ora Camera delle Arti.
15. Camera delle Comunità per quello corrispondeva in addietro la Comunità di S. Godenzo al Dipartimento di parte a titolo di visita di Strade.

V. Sopra i Contadini, e Artigiani, o Testanti della Comunità di S. Godenzo, Vogliamo che si distribuisca ogni Anno per il titolo d'Imposizione Comunitativa. o sia Dazio la somma fissa di scudi trenta di lire sette per scudo con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo, ed in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità di S. Godenzo, o sia del rimborso delle spese fatte nell'Anno, la quale Imposizione per ogni rimanente dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità, niuno eccettuato, come più diffusamente si Ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino.

Dato in Firenze il dì ventitré Maggio Millesettecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI MARRADI⁸

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto del di 29 Settembre 1774 Ordiniamo, che rispetto alla Comunità di Marradi si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Marradi a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nell'estensione della Giurisdizione civile conferita al Vicario di Marradi con la legge e compartimento de' 30 Settembre 1772, o sia il complesso dei seguenti Comuni, e loro Parrocchie circoscritti, e determinati per i loro rispettivi Territorj, dai loro rispettivi Estimi, o Catasti d'Estimo, cioè

COMUNI	POPOLI, O PARROCCHIE
1. Marradi	
2. Scola	Arcipretura di S. Lorenzo a Marradi. Popolo di S. Antonio a Fantino per quella sola porzione, che giace nel Comune di Biforco di sotto, appartenendo per il restante al Comune di Fantino compreso nella nuova Comunità di Palazzuolo.
3. Biforco di sotto	
4. Biforco di Sopra	Popolo di S. Jacopo a Cardeto.
5. Briccola	Popolo di S. Cesareo in Cesada.
6. Badia Acereta	Popolo dei SS. Gio. Battista, e Barnaba in Gamogna.
7. Bedronico	Popolo de' SS. Michele, e Lorenzo in Abeto. Popolo di S. Reparata per quella sola porzione, che giace nel Comune di Bedronico spettando nel restante al Comune di Borgo.
8. Campigno	Popolo di S. Domenico a Campigno.
9. Lujano	Porzione del Popolo di S. Michele a Lujano.
10. Lutirano	Popolo di S. Piero a Lutirano.
11. Borgo	Porzione del Popolo di S. Reparata alla Badia.
12. Gamberaldi	Popolo di S. Matteo a Gamberaldi.
13. Popolano di sopra	Prioria di S. Maria, e S. Piero a Valnera. Porzione del Popolo di S. Maria a Campora.
14. Popolano di sotto	Popolo di S. Adriano.
15. Crespino	

⁸ *Regolamento locale per la Comunità di Marradi, in Bandi, e ordini, cit., vol. VII, doc. XCIV.*

II. Aggreghiamo alla Comunità di Marradi, e suo Territorio, ed al complesso dei Comuni sopradescritti anche il Comune di Crespino, quantunque in passato sia stato riguardato per qualche dipendenza di Amministrazione comunitativa, come annesso alla Potesteria di Palazzuolo; volendo ora che in avvenire resti compreso come sopra nella Comunità di Marradi, atteso l'essere sottoposto alla Giurisdizione civile del Tribunale di Marradi.

III. Ordiniamo ancora che dentro il termine di sei mesi da principiare a decorrere dal giorno, nel quale dovranno avere effetto i presenti ordini sia formata la descrizione, o sia catasto di estimo di tutti i beni stabili compresi nel Territorio del Comune di Crespino con l'opportuna estimazione, regolandone, e computandone la massa maggiore corrispondente, e simile a quella praticata nell'Estimo, o sia catasto di Estimo del Comune di Marradi, in forma tale che questo nuovo Estimo, o catasto di Estimo serva a tutte le operazioni, alle quali rispettivamente dovranno servire gli estimi degli altri Comuni nominati di sopra a forma del presente Regolamento, e dichiariamo specialmente che all'esecuzione di quanto sopra dovrà invigilare il Cancellier comunitativo di Marradi, e prestarvi tutta la sua opera, ed assistenza, avvertendo, che la spesa occorrente, a compire il suddetto nuovo catasto di Estimo dovrà soddisfarsi, e soffrirsi dall'intera nuova Comunità di Marradi, e che il medesimo nuovo estimo dovrà aversi sempre per sottoposto alle leggi, ed ordini sopra gli estimi, e specialmente alla legge, o bando pubblicato ne' 4 Maggio 1694 in quanto non fieno contrarij alle presenti ordinazioni.

IV. E siccome fino al presente i Comuni suddetti sono stati riguardati, e trattati nelle particolari amministrazioni loro comunitative come tanti Patrimoni ed aziende diverse, e separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizion di negozio dei suddetti quindici Comuni facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione tanto per le partite attive, che passive rispettivamente, e di entrata e di uscita; salvo quanto appresso sarà detto a suo luogo.

V. Perciò fermo stante quanto sopra vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i quindici Comuni nominati di sopra, e destinati a costituire la nuova Comunità di Marradi, debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unitamente, ed in comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della Comunità di Marradi circoscritta, e riunita come sopra, e che all'incontro ogni mancanza di assegnamenti, che potesse risultare annualmente per formare la somma necessaria agli obblighi, e bisogni suddetti, si debba con perfetta eguaglianza, e con un'istessa proporzione posare, e repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio della Comunità predetta, descritti, o da descriversi a forma delle leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di Estimo della medesima Comunità.

VI. La Comunità predetta di Marradi circoscritta e determinata come sopra all'Articolo I dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfa-

loniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le facultà, prerogative, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità predetta nel corpo delle Magistrature comunitative rappresentanti i rispettivi Comuni nominati, e riuniti come sopra; salvo quanto appresso, e quanto sarà detto del nuovo Consiglio generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

VII. La predetta Magistratura sarà composta, di otto soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e sette Priori.

VIII. Prescriviamo perciò, che sia formata una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri, nella quale sieno inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, le quali saranno trovate ammesse al godimento del Gonfalonierato nei comuni suddetti, e quello che resterà estratto da detta borsa sia il Gonfaloniere per quella rispettiva annata della nuova Comunità di Marradi, mentre possenga tanti beni stabili nel sopradescritto Territorio della medesima, quanti se ne prescrivono qui appresso per poter risedere come Priore nel Magistrato comunitativo di Marradi.

IX. E per conservare in avvenire un sufficiente numero d'imborsati da trarne annualmente il Gonfaloniere, concediamo alla nuova Comunità di Marradi e per essa al suo Magistrato comunitativo ogni opportuna facultà di continuare ad ammettere nella borsa dei Gonfalonieri quelle persone, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del Gonfalonierato predetto a senso dell'istesso Magistrato, e a forma degli ordini, in questa materia disponibili, purché tali persone abbiano anche le qualità volute dalle presenti ordinazioni per risedere come Priori nel Magistrato medesimo.

X. Un'altra borsa vogliamo, che sia fatta con dei Priori, ed in questa si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte nomi di tutti i possessori di beni stabili descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni compresi nella nuova Comunità di Marradi, purché tali beni portino in una o più partite di uno, o più Estimi per ciascun possessore almeno scudi mille di estimo del Comune di Marradi, o tante altre somme di massa maggiore agli Estimi degli altri Comuni predetti, che equivalgano a scudi mille all'Estimo di Marradi, il quale dovrà servire di misura a ragguagliare le masse maggiori delli altri estimi suddetti per trovare la quantità di estimo corrispondente alli scudi mille del Comune di Marradi assegnata sopra per condizione ad ammettere possessori nella suddetta borsa dei Priori. Da questa borsa si dovranno estrarre sette polizze ed i soggetti così estratti dovranno risedere nel Magistrato comunitativo di Marradi con titolo di Priori.

XI. Ed atteso l'essere state riconosciute alcune difformità tra gli Estimi dei Comuni soprannominati nel ragguaglio delle loro rispettive reduzioni delle masse dalla maggiore alla minore, e nelle monete di conto praticate per denotare le proporzioni delle masse, si rende necessario uniformare per ragguaglio la valu-

ta delle monete predette, e rilevarne una comune, che serva di misura uniforme a tutte le operazioni, le quali debbono aver per dato l'ammontare dell'estimo, e specialmente all'oggetto di repartire con egual proporzione le Imposizioni comunitative al quale effetto si dovranno osservare le istruzioni che con Nostra Approvazione saranno date dal Senator Soprassindaco e Soprintendente delle Comunità ec.

XII. Nella predetta borsa dei Priori dovranno essere imborsati con tutti gli altri suddetti possessori, anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il Nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Benefizi che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni predetti con la quantità di massa fissata sopra all'Articolo X.

XIII. I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a Estimo di quella prescritta sopra dovranno essere esclusi dalla predetta borsa dei Priori; ma non per questo tali possessori, benché esclusi da detta borsa saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella Comunità a forma dei presenti Ordini.

XIV. Il Consiglio generale della nuova Comunità di Marradi sarà formato dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XV. Per la creazione, ed estrazione de' dodici soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel Territorio della Comunità di Marradi circoscritto come sopra all'Articolo I e descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la Comunità suddetta, ancorché assenti, e non familiarmente abitanti in detto Territorio, ed ancorché fossero possessori per minor somma di massa di estimo di quella fissata sopra per l'ammissione nella borsa dei Priori: volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XVI. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella Terra di Marradi, e nella solita casa di residenza del Magistrato, ed Archivio della Comunità di Marradi, e custodirsi serrate a due chiavi, che una dovrà stare presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancellier comunitativo.

XVII. Incarichiamo il Cancelliere predetto di fare tanto le imborsazioni, che le estrazioni, e tutti gli atti necessari alle medesime per la prima volta d'avanti il

pubblico general Consiglio di Marradi, e successivamente poi d'avanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di nuova istituzione, i quali Magistrati dovranno con loro decreto, o deliberazione autenticarle.

XVIII. Il Gonfaloniere, ed i Priori allorché risiederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti in abito a forma di Lucco nero, ed il solo Gonfaloniere potrà usarlo di color rosso. Gli altri parimente componenti il Consiglio generale istituito coi presenti Regolamenti dovranno risedere anche essi in Lucco nero, e non altrimenti.

XIX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo le Magistrature, ed Ufizi fin'ora esistenti nella Comunità di Marradi, e Comuni riuniti come sopra, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione di dette Magistrature, e le incumbenze dei loro Residenti, ed Impiegati, cioè

Per Marradi.

Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti, e loro rispettivi Spicciolati.

I Consiglieri, e loro Spicciolati.

L'Ufizio dei Ragionieri.

L'Ufizio dei Sindacatori.

Per Campigno.

Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti, e loro rispettivi Spicciolati.

L'Ufizio dei Ragionieri.

Per Crespino.

I due Rappresentanti, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo esistente nei suddetti luoghi.

Dovendosi intendere di aver riunito nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, o Ministri, come si dice sopra all'Articolo VI; salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo del Consiglio generale, ed altri Ufiziali, che ne vengono specialmente incaricati.

XX. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Marradi il di primo Marzo mille settecento settanta sei, come si dirà in appresso; perciò a tutto Febbraio mille settecento settanta sei si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Residenti, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini; salvo quanto si dice all'Articolo XXI del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XXI. Tutto il debito, o credito, che si troverà avere la Comunità di Marradi, e sue dipendenze, ed i Luoghi pii, e Patrimonj comunitativi in essa compresi con la cassa della Camera delle Comunità, o con altre casse di Ufizi di Firenze, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Febbraio mille settecento settanta sei, e poi soddisfarsi in quella forma, che Ci riserviamo di dichiarare dopo che Ce ne sarà stato reso conto.

XXII. Dal suddetto di primo Marzo mille settecento settanta sei in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità di Marradi, o suo Territorio circoscritto come sopra alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, come si prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII; ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Marradi dovrà pagare alla Cassa dell'istessa Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a nuov'ordine si fissa a scudi ottocento settanta due, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli

1. Tasse dei cavalli per la rata spettante alla nuova Comunità di Marradi, di quello contribuiva in addietro sotto questo titolo l'antica Comunità di Terra del Sole alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze.
2. Provincia maggiore di Romagna per la metà da essa dovuta del rimborso di alcune spese occorrenti all'Amministrazione della Provincia di Romagna per il servizio del Criminale, ed altre sue dipendenze per la rata spettante alla Comunità di Marradi come sopra.
3. Spese universali.
4. Spesa del Bargello di Romagna.
5. Tassa delli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani, spettante in proprio a detta Comunità, qual tassa, e spese non ostante la soppressione dei suddetti Ambasciatori, e loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per supplire ad altre spese delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera delle Comunità.
6. Tassa delle bestie del piè tondo.
7. Imposizione della strada Pistoiese.
8. Fisco per il mantenimento, e spese fatte in Firenze per i malfattori della nuova Comunità di Marradi.
9. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della nuova Comunità di Marradi.
10. Tribunale della Giurisdizione di Marradi per i risarcimenti del Palazzo Pretorio di Marradi, ed altro per i due terzi delle spese suddette spettanti alla nuova Comunità di Marradi.
11. La rata spettante alla nuova Comunità di Marradi del salario al lordo di retensione del Cavallaro di Terra del Sole.
12. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti, che conseguiva per l'addietro il Giudicante di Marradi dal Capitanato di detto luogo, e dai Comuni in esso compresi.
13. La provvisione al lordo di retensione, ed emolumenti che conseguiva il Cancellier comunitativo di Marradi dall'Amministrazione del Capitanato di detto luogo, e dai Comuni compresi come sopra.

14. Il Salario al lordo di retensione, e gl'incerti del Messo di Marradi come sopra.

15. Camera del Commercio di Firenze per la solita tassa del Palio di S. Gio. Batista, dovuta dall'Amministrazione del Capitanato di Marradi al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.

16. Camera delle Comunità di Firenze per il dipartimento di strade, e fiumi per le solite tasse di visite di strade dovute dal Capitanato di Marradi, e dal Comune di Crespino al soppresso Ufizio di Parte.

17. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire cento per la revisione de' libri, e scritture della Comunità di Marradi da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

XXIII. L'elezione dei due Deputati alla revisione delle Imposte vogliamo, che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale, come viene ordinato nel Regolamento generale all'Articolo LII.

Quanto all'elezione del Camarlingo, e del Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi de' medesimi, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Marradi il dì primo Marzo mille settecento settanta sei.

Dato in Firenze li quattro Dicembre mille settecento settanta cinque.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI PALAZZUOLO⁹

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto del dì 29 Settembre 1774 Ordiniamo, che rispetto alla Comunità di Palazzuolo si osservi quanto appresso.

⁹ *Regolamento locale per la Comunità di Palazzuolo, in Bandi, e ordini, cit., vol. VII, doc. XCV.*

I. Primieramente per Comunità di Palazzuolo a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nell'estensione della Giurisdizione civile conferita al Potestà di Palazzuolo con la legge e compartimento de' 30 Settembre 1772, o sia il complesso dei seguenti Comuni, e loro Parrocchie circoscritti, e determinati per i loro rispettivi Territorj, dai loro rispettivi Estimi, o Catasti d'Estimo, cioè

COMUNI	POPOLI, O PARROCCHIE
1. Palazzuolo	Prepositura di S. Stefano a Palazzuolo.
2. Bibbiana	Prioria de' SS. Simone, e Giuda di Bibbiana.
3. Campanara	Primo, S. Michele. Secondo. Porzione della Cura della Visitazione di S. Elisabetta di Tiara, restando nel rimanente compresa nei Comuni di Mantigno, e di Piedimonte.
4. Visano, o Vigiano	Popolo di S. Lorenzo.
5. Salecchio	Prioria di S. Egidio.
6. Mantigno	S. Andrea a Mantigno. Visitazione di S. Elisabetta di Tiara per quella sola porzione di suo Popolo che giace nel Comune di Mantigno.
7. Lozzole	S. Bartolommeo a Lozzole.
8. S. Maria a Rio Cesare	S. Maria a Badia. S. Maria a Pregiola per quella parte del suo Popolo, che giace dentro il detto Comune.
9. Piedimonte	S. Piero a Piedimonte. Visitazione di S. Elisabetta di Tiara per quella sola porzione del suo Popolo, che giace nel Comune di Piedimonte.
10. Rocca	S. Michele alla Rocca.
11. S. Giovanni	Pieve di S. Giovanni a Misileo.
12. Fantino	Porzione del Popolo di S. Antonio a Fantino unito a San Bartolommeo a Lozzole, rimanendo l'altra porzione del detto Popolo di S. Antonio compresa nel Comune di Biforco di sotto spettante alla nuova Comunità di Marradi.
13. Frassine	Popolo di S. Martino a Frassine unito a quello di S. Egidio a Salecchio.

II. Avvertiamo che quantunque sino al presente il Comune di Crespino abbia corrisposto per qualche dipendenza all'amministrazione comunitativa come un annesso della Potestaria di Palazzuolo, non viene compreso tra i Comuni della nuova Comunità di Palazzuolo per essere stato aggregato alla Comunità di Marradi come sottoposto alla Giurisdizione civile di quel Tribunale.

III. E siccome fino al presente i Comuni suddetti sono stati riguardati, e trattati nelle particolari amministrazioni loro comunitative come Patrimoni ed aziende

diverse, e separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizion di negozio dei suddetti tredici Comuni facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione tanto per le partite attive, che passive rispettivamente, e di entrata e di uscita; salvo quanto appresso sarà detto a suo luogo.

IV. Perciò fermo stante quanto sopra vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i tredici Comuni nominati di sopra, e destinati a costituire la nuova Comunità di Palazzuolo, debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unitamente, ed in comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della Comunità di Marradi circoscritta, e riunita come sopra, ed all'incontro ogni mancanza di assegnamenti, che potesse risultare annualmente per formare la somma necessaria agli obblighi, e bisogni suddetti si debba con perfetta eguaglianza, e con un'istessa proporzione posare, e repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio della Comunità predetta, descritti, o da descriversi a forma delle leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di Estimo della medesima Comunità.

V. La Comunità suddetta dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, giurisdizioni, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti, e fino al presente avesse goduto nel corpo della sua Magistratura comunitativa con titolo di Gonfaloniere, e Rappresentanti la Comunità suddetta di Palazzuolo, salvo quanto appresso, e quanto sarà detto di più del nuovo Consiglio generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

VI. La Magistratura predetta sarà composta, e formata di sei soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

VII. Prescriviamo perciò, che sia fatta una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri, nella quale sieno inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, le quali saranno trovate ammesse al godimento del Gonfalonierato di Palazzuolo, secondo gli ordini, ed approvazioni precedenti alla pubblicazione del presente Regolamento, e quello che resterà estratto da detta borsa sia per quella rispettiva annata il Gonfaloniere della nuova Comunità di Palazzuolo, mentre possenga tanti beni stabili nel Territorio della medesima, quanti se ne prescrivono qui appresso per poter risedere come Priore nella suddetta Magistratura comunitativa.

VIII. E per conservare in avvenire un sufficiente numero d'imborsati da trarne annualmente il Gonfaloniere, concediamo alla Comunità di Palazzuolo, e suo Magistrato comunitativo ogni opportuna autorità di continuare ad ammettere nella borsa dei Gonfalonieri quelle persone, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del Gonfalonierato a senso del Magistrato predetto, ed a forma

delli ordini, ed approvazioni sopra indicate, purché abbiano insieme le qualità opportune a poter risiedere nel Magistrato suddetto come Priori.

IX. Un'altra borsa vogliamo, che sia fatta con nome di borsa dei Priori, e questa dovrà formarsi con includere nella medesima in tante cedole, o polizze distinte nomi dei possessori di beni stabili descritti, o da descriversi secondo le leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni compresi nella nuova Comunità di Palazzuolo, purché tali beni portino in una o più partite per ciascun possessore almeno scudi ottocento di massa maggiore agli Estimi suddetti, e da questa borsa si dovranno trarre cinque polizze, ed i soggetti così estratti dovranno risiedere nel Magistrato comunitativo di Marradi con titolo di Priori.

X. Nella predetta borsa dei Priori dovranno essere imborsati con tutti gli altri suddetti possessori, anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il Nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Benefizi che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni predetti con la quantità di massa fissata sopra.

XI. I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a Estimo di quella prescritta sopra dovranno essere esclusi dalla borsa dei Priori; ma non per questo tali possessori, benché esclusi come sopra, saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella Comunità a forma dei presenti Ordini.

XII. Il Consiglio generale della nuova Comunità di Marradi sarà formato dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XIII. Per la creazione, ed estrazione de' dodici soggetti, che dovranno risiedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel Territorio della Comunità di Palazzuolo, e descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la Comunità suddetta, ancorché assenti, e non familiarmente abitanti in detto Territorio, ed ancorché fossero possessori per minor somma di scudi ottocento di massa maggiore fissata sopra per l'ammissione nella borsa destinata alla tratta dei Priori: volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XIV. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella Terra di Palazzuolo nella solita stanza di Archivio comunitativo, e custodirsi serrate a due chiavi,

una delle quali starà presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancellier comunitativo.

XV. Incarichiamo il Cancelliere predetto di fare tanto le imborsazioni, che le estrazioni, e tutti gli atti necessari alle medesime per la prima volta d'avanti il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti di Palazzuolo, e successivamente poi d'avanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di nuova istituzione, i quali Magistrati dovranno con loro decreto, o deliberazione autenticarle.

XVI II Gonfaloniere, ed i Priori allorché risederanno nelle adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale, dovranno esser vestiti con abito in forma di Lucco nero, ed il solo Gonfaloniere potrà usarlo di color rosso. Gli altri parimente componenti il Consiglio generale istituito coi presenti Regolamenti dovranno risedere anche essi in Lucco nero, e non altrimenti.

XVII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi fin'ora esistenti nella Comunità di Palazzuolo, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, ed Impiegati, cioè.

Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti.

L'Ufizio di Deputato di strade, e lavori pubblici, e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo esistente nei Comuni, o luoghi componenti la Comunità di Palazzuolo.

Dovendosi intendere di aver riunito nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, o Ministri, come si dice sopra all'Articolo V; salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XIX. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Palazzuolo il dì primo Marzo mille settecento settanta sei, come si dirà in appresso; perciò a tutto Febbraio mille settecento settanta sei si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Residenti, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XX. Tutto il debito, o credito, che si troverà avere la Comunità di Palazzuolo, e sue dipendenze, ed i Luoghi pii, e Patrimonj comunitativi in essa compresi con la cassa della Camera delle Comunità, o con altre casse di Ufizi di Firenze, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Febbraio mille settecento settanta sei, e poi soddisfarsi in quella forma, che Ci riserviamo di dichiarare dopo che Ce ne sarà stato reso conto.

XXI. Dal suddetto di primo Marzo mille settecento settanta sei in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità di Palazzuolo, o suo Territorio circoscritto come sopra alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, come si prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII; ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Palazzuolo dovrà pagare alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a nuov'ordine si fissa a scudi settecento trenta tre di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli

1. Tasse dei cavalli per la rata spettante alla nuova Comunità di Palazzuolo di quello pagava per l'addietro sotto questo titolo l'antica Comunità di Terra del Sole alla cassa della Camera delle Comunità in Firenze.
2. Provincia maggiore di Romagna per la metà da essa dovuta del rimborso di alcune spese occorrenti all'Amministrazione della Provincia di Romagna per il servizio del Criminale, ed altre sue dipendenze per la rata spettante alla nuova Comunità di Palazzuolo come sopra.
3. Spese universali.
4. Spesa del Bargello di Romagna.
5. Tassa delli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani, spettante in proprio a detta Comunità, quali tassa, e spese non ostante la soppressione degli Ambasciatori, e delle loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per supplire ad altre spese, delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera delle Comunità.
6. Tassa delle bestie del piè tondo.
7. Imposizione della strada Pistoiese.
8. Fisco per il mantenimento, e spese fatte in Firenze per i malfattori della nuova Comunità di Palazzuolo.
9. Tribunale della Giurisdizione di Marradi per i risarcimenti del Palazzo Pretorio di Marradi, ed altro per la terza parte delle spese suddette spettante alla nuova Comunità di Palazzuolo.
10. La rata spettante alla nuova Comunità di Palazzuolo del salario al lordo di retensione del Cavallaro di Terra del Sole.
11. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti, che conseguiva per l'addietro il Giudicente di Palazzuolo dal Capitanato di Palazzuolo, e dai Comuni in esso compresi.
12. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti che conseguiva il Cancellier comunitativo di Marradi dal Capitanato di Palazzuolo, e dai Comuni compresi come sopra.
13. Il Salario al lordo di retensione, e gl'incerti del Messo di Palazzuolo come sopra.
14. Camera del Commercio di Firenze per la solita tassa del Palio di S. Gio. Batista, dovuta dall'Amministrazione del Capitanato di Palazzuolo al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.
15. Monte Comune di Firenze per la solita tassa dovutasi annualmente dall'Amministrazione economica dell'antico Capitanato di Palazzuolo.

16. Camera delle Comunità di Firenze per il dipartimento di strade, e fiumi per l'importare delle solite tasse fisse dovute dall'Amministrazione del Capitanato suddetto al soppresso Ufficio di Parte.

17. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire ottanta per la revisione de' libri, e scritture della Comunità di Palazzuolo, da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

XXI. L'elezione dei due Deputati alla revisione delle Imposte vogliamo, che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale, come viene ordinato nel Regolamento generale all'Articolo LII.

Quanto all'elezione del Camarlingo, e del Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi de' medesimi, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Palazzuolo il dì primo Marzo mille settecento settanta sei.

Dato in Firenze li quattro Dicembre mille settecento settanta cinque.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO LOCALE PER LA COMUNITÀ DI FIRENZUOLA¹⁰

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto del dì 29 Settembre 1774 Ordiniamo, che rispetto alla Comunità di Firenzuola si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Firenzuola a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nell'estensione della Giurisdizione civile conferita al Vicario, e Tribunale di Firenzuola colla legge e compartimento de' 30 Settembre 1772, e così l'intero Vicariato di Firenzuola, o sia il complesso degl'infrascritti

¹⁰ *Regolamento locale per la Comunità di Firenzuola, in Bandi, e ordini, cit., vol. VII, doc. CVII.*

Comuni, e loro Parrocchie circoscritti, e determinati per i loro rispettivi Territorj dai loro rispettivi Estimi, o Catasti d'Estimo, senza pregiudizio però delle ragioni competenti alla nostra Corona sopra altri luoghi confinanti alla nuova Comunità di Firenzuola.

COMUNI	POPOLI, O PARROCCHIE
1. Firenzuola	Popolo di S. Gio. Battista.
2. Santerno	Popolo di S. Piero.
3. Casa nuova	S. Michele. Porzione del Pop. di S. Piero a Moscheta.
4. Bordignano	S. Gio. Battista.
5. Brentosanico	S. Biagio. Porzione del Popolo di S. Maria della Casetta.
6. Caburaccia	S. Maria.
7. Culcedra	S. Niccolò.
8. Cornacchiaja	S. Gio. Battista.
9. Castro	S. Martino. Porzione del Popolo di S. Matteo al Covigliajo.
10. Valle	S. Bartolommeo.
11. Castel Vecchio	S. Giorgio.
12. Moscheta	Porzione del Popolo di S. Piero a Moscheta.
13. Monti	S. Michele. Porzione del Pop. dei SS. Gio. e Paolo a Castiglioncello.
14. Pietra Mala	S. Lorenzo.
15. Peglio	S. Lorenzo a Peglio.
16. Frena	S. Maria. Porzione del Popolo di S. Maria della Casetta.
17. Rifreddo	S. Maria.
18. Piagnole	Porzione del Pop. Della Pieve di S. Gio. Battista a Camaggiore.
19. Bruscoli	S. Martino.
20. Cavreano	S. Michele.
21. Rapezzo	S. Stefano. Porzione del Popolo di S. Maria della Casetta.
22. Tirli	S. Patrizio. Porzione del Popolo della Pieve di S. Gio. Battista a Camaggiore.
23. Visignano	S. Iacopo.
24. Piancaldoli	S. Andrea.
25. Tenuta, o Comune dello Stale	

II. La predetta Tenuta dello Stale vogliamo che resti aggregata alla nuova Comunità di Firenzuola, e faccia parte della medesima egualmente che tutti gli altri Comuni, e luoghi sopradescritti, e nella maniera che si dirà qui appresso.

III. E siccome fino al presente i Comuni suddetti sono stati riguardati, e trattati nelle particolari loro amministrazioni comunitative come patrimoni, ed aziende diverse, e separate tra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio dei suddetti ventiquattro Comuni, come ancora della Tenuta dello Stale, facciamo un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione tanto per le partite attive, che passive rispettivamente, e di entrata e di uscita, salvo quanto appresso sarà detto a suo luogo.

IV. Perciò fermo stante quanto sopra Vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i detti ventiquattro Comuni nominati di sopra, e la Tenuta dello Stale debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unitamente, ed in comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della Comunità di Firenzuola circoscritta, e riunita come sopra, ed all'incontro ogni mancanza di assegnamento, che potesse risultare annualmente per formare la somma necessaria agli obblighi, e bisogni suddetti, si debba con perfetta eguaglianza, e con una istessa proporzione posare, e repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio della Comunità predetta, e descritti, o da descriversi a forma delle leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di Estimo della medesima Comunità di Firenzuola.

V. La predetta Comunità dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, giurisdizione, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti, e fino al presente avessero goduto le Magistrature comunitative rappresentanti i Comuni nominati, e riuniti come sopra, ed anche l'intero Consiglio di Vicariato che li comprendeva: salvo quanto appresso, e quanto sarà detto del nuovo Consiglio generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.

VI. La predetta Magistratura predetta sarà formata, e composta di sei soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

VII. Prescriviamo perciò, che s'istituisca una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri, nella quale sieno inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di quelle persone, che a forma degli ordini, o approvazioni veglianti precedentemente alla pubblicazione del presente Regolamento erano ammesse al godimento del Gonfalonierato nei Comuni suddetti di Santerno, e di Firenzuola, e quello che resterà estratto dalla detta borsa fra il Gonfaloniere per quella rispettiva annata della nuova Comunità di Firenzuola, mentre possessa tanti beni stabili nel Territorio della nuova Comunità di Firenzuola, quanti se ne prescrivono qui appresso per poter risedere come Priori della nuova Comunità predetta.

VIII. E per conservare in avvenire un sufficiente numero d'imborsati da trarne annualmente il Gonfaloniere, concediamo alla nuova Comunità di Firenzuola, e per essa al suo Magistrato comunitativo ogni opportuna facoltà di ammettere nella borsa dei Gonfalonieri quelle persone tanto dei Comuni di Firenzuola, e di Santerno, che di qualunque altro Comune, o luogo componente la nuova Comunità di Firenzuola, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del Gonfalonierato predetto a senso dell'istesso Magistrato; purché tali persone abbiano anche le qualità volute dalle presenti ordinazioni per risedere come Priori nel Magistrato medesimo.

IX. Un'altra borsa vogliamo, che si faccia con nome di borsa dei Priori, ed in questa dovranno essere inclusi parimente in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili descritti, o da descriversi secondo le leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni, e luoghi compresi nella nuova Comunità di Firenzuola, purché tali beni portino per ciascun possessore in una, o più partite delli estimi suddetti almeno fiorini novecento di massa maggiore all'estimo del Comune di Casanuova, o sivvero lire novecento similmente di massa maggiore agli Estimi degli altri Comuni costituenti insieme col sopraddetto la nuova Comunità di Firenzuola. Da questa borsa dei Priori dovranno estrarsi annualmente cinque polizze, e quelli così estratti sieno i Priori per quella rispettiva annata.

X. Nella predetta borsa dei Priori dovranno essere imborsati con tutti gli altri suddetti possessori, anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il Nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Benefizi che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni predetti con la quantità di massa fissata sopra.

XI. I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a Estimo di quella prescritta sopra dovranno essere esclusi dalla borsa dei Priori, ma non per questo tali possessori, benché esclusi da detta borsa saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venir fatte nella Comunità a forma degli Ordini.

XII. Il Consiglio generale della nuova Comunità di Firenzuola sarà formato dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XIII. Per la creazione, ed estrazione de' dodici soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel Territorio della Comunità di Firenzuola circoscritto come sopra all'Articolo I e descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la Comunità suddetta, ancorché assenti, e non familiarmente abitanti in detto

Territorio, ed ancorché fossero possessori per minor somma di massa di estimo di quella fissata sopra per l'ammissione nella borsa dei Priori: volendo che questa borsa generale serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.

XIV. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella Terra di Firenzuola, e nella stanza di Archivio della Comunità, e custodirsi serrate a due chiavi, una delle quali dovrà stare presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancellier comunitativo.

XV. Incarichiamo il Cancelliere predetto di fare tanto le imborsazioni, che le estrazioni, e tutti gli atti necessari alle medesime per la prima volta d'avanti il vecchio Consiglio di Vicariato di Firenzuola, e successivamente poi d'avanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di nuova istituzione, i quali Magistrati dovranno con loro decreto, o deliberazione autenticarle.

XVI. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo le Magistrature, ed Ufizi fin'ora esistenti nella Comunità di Firenzuola, e Comuni riuniti come sopra, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione di dette Magistrature, e le incumbenze dei loro Residenti, ed Impiegati, cioè.

Nel Vicariato di Firenzuola

Il vecchio Magistrato, o Consiglio del Gonfaloniere e Rappresentanti del Vicariato di Firenzuola.

L'Ufizio dei Sindaci al Giusdicente.

Nel Comune della Terra di Firenzuola

I Rappresentanti.

In Santerno

I Rappresentanti.

L'Ufizio dei Campaj, o Stimatori del danno dato.

L'Ufizio dei Contatori del bestiame per le fide.

In Casa nuova.

I Rappresentanti.

L'Ufizio dei Campaj, o Stimatori del danno dato.

In Bordignano.

I Rappresentanti.

In Brentosanico.

I Rappresentanti.

In Caburaccia.

I Rappresentanti.

In Culcedra.

I Rappresentanti.

In Cornacchiaja.

I Rappresentanti.

In Castro.

I Rappresentanti.

L'Ufficio dei Campaj, o Stimatori del danno dato.

L'Ufficio dei Contatori del bestiame per le fide.

In Castel vecchio.

I Rappresentanti.

In Valle.

I Rappresentanti.

L'Ufficio dei Campaj, o Stimatori del danno dato.

L'Ufficio dei Contatori del bestiame per le fide.

In Moscheta.

I Rappresentanti.

In Monti.

I Rappresentanti.

In Pietra mala.

I Rappresentanti.

In Peglio.

I Rappresentanti.

In Frena.

I Rappresentanti.

In Rifredo.

I Rappresentanti.

In Piagnole.

I Rappresentanti.

In Bruscoli.

I Rappresentanti.

In Cavrenno.

I Rappresentanti.

In Rapezzo.

I Rappresentanti.

In Tirli.

I Rappresentanti.

In Visignano.

I Rappresentanti.

In Pian Caldoli.

I Rappresentanti,

e quantunque altro Ufizio, o impiego comunitativo esistente nei suddetti luoghi.

Dovendosi intendere di aver riunito nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, o Ministri, come si dice sopra all'Articolo V; salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo del Consiglio generale, ed altri Ufiziali, che ne vengono specialmente incaricati.

XVII. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Firenzuola il di primo Maggio mille settecento settanta sei, come si dirà in appresso; perciò a tutto Aprile mille settecento settanta sei si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Residenti, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini; salvo quanto si dice all'Articolo XXI del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.

XVIII. Tutto il debito, o credito, che si troverà avere la Comunità di Firenzuola, e sue dipendenze, ed i Luoghi pii, e Patrimoni comunitativi in essa compresi con la cassa della Camera delle Comunità, o con altre casse di Ufizi di Firenze, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Aprile mille settecento settanta sei, e poi soddisfarsi in quella forma, che Ci riserviamo di dichiarare dopo che Ce ne sarà stato reso conto.

XIX. Dal suddetto di primo Maggio mille settecento settanta sei in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità di Firenzuola, o suo Territorio circoscritto come sopra alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, come si prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII; ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Firenzuola dovrà pagare alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a nuov'ordine si fissa a scudi mille seicento settanta tre, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli

1. Spese universali.
2. Tasse dei Cavalli.
3. Conto a parte.
4. Tassa delli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani, qual tassa, e spese nonostante la soppressione dei sudd. Ambasciatori, e loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per supplire ad altre spese, delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera delle Comunità.
5. Tassa delle bestie del piè tondo.
6. Imposizione della strada Pistoiese.
7. Fisco per il mantenimento, e spese occorrenti in Firenze a malfattori della nuova Comunità di Firenzuola.

8. Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della Comunità di Firenzuola.

9. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti, che conseguiva annualmente il Giudicante di Firenzuola tanto dall'Amministrazione dell'antico Vicariato di Firenzuola, quanto da quelle dei Comuni in esso 10. compresi.

11. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente il Cancellier comunitativo di Firenzuola dal Vicariato, e Comuni compresi come sopra.

12. La Provvisione al loro di retensione del sotto Cancelliere comunitativo di Firenzuola.

13. Il Salario al lordo di retensione, e gl'incerti, che ritirava il Messo di Firenzuola dal Vicariato suddetto, e dai Comuni compresi nel medesimo.

14. Il Salario al lordo di retensione, e gl'incerti del Cavallaro di Firenzuola come sopra.

15. Il Salario al lordo di retensione, e gl'incerti del Soprastante dalle carceri di Firenzuola.

16. La Provvisione al lordo di retensione del Depositario dei pegni Pretorj di Firenzuola.

17. Il Monte Comune di Firenze per le solite annue tasse dovuteli dall'Amministrazione dell'antico Vicariato di Firenzuola, e da alcuni dei Comuni in esso compresi.

18. La Camera del Commercio di Firenze per le solite tasse del Palio di S. Gio. Battista dovute tanto dall'antico Vicariato di Firenzuola, quanto dai due Comuni di Pietra mala, e di Pian Caldoli al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.

19. Camera delle Comunità di Firenze per il dipartimento di strade, e fiumi per la solita tassa di visite di strade dovuta dall'antico Vicariato di Firenzuola al soppresso Ufizio di Parte.

20. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire cento dieci per la revisione dei libri, e scritture della Comunità di Firenzuola da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

21. L'Archivio di Palazzo di Firenze per le solite tasse di approvazione delli statuti tanto del Vicariato di Firenzuola, che di alcuni Comuni in esso compresi.

XX. E siccome i Comuni di Casa nuova, di Castro, di Cornacchiaja, di Frena, di Moscheta, e di Rifreddo erano già sottoposti al pagamento della tassa per la Fortezza di S. Martino, perciò dichiariamo che s'intenda soppressa anche a favore dei suddetti Comuni incorporati nella Comunità di Firenzuola la predetta tassa per la Fortezza di S. Martino dal giorno, in cui restò abolita per le altre Comunità contribuenti alla predetta gravezza.

XXI. Nella formazione del Campione delle strade comunitative, ordinato dal Regolamento generale per le Comunità del Distretto del d 29 Settembre 1774 all'Articolo LXXXII, dovrà tenersi per regola che fieno riguardate per comu-

nitative, ed a carico della nuova Comunità di Firenzuola le seguenti strade per quanto si estendono nel sopradescritto Territorio della medesima.

Primieramente tutte le strade, piazze, e ponti situati dentro la terra di Firenzuola, ed altri castelli, o borghi compresi nel Territorio della Comunità suddetta.

La strada che da Firenzuola passando per il Giogo va a Scarperia fino al confine del Vicariato di Firenzuola.

La strada che da Firenzuola va a Castel del Rio fino al confine dello Stato della Chiesa.

La strada, che da Firenzuola va a Pian Caldoli più oltre fino al confine dello Stato della Chiesa.

La strada, che da Firenzuola conduce a Pietramala fino alla sua imboccatura nella strada Regia Bolognese.

XXII. L'elezione dei due Deputati alla revisione delle Imposte vogliamo, che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale, come viene ordinato nel Regolamento generale all'Articolo LII.

Quanto all'elezione del Camarlingo, e del Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi de' medesimi, come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Firenzuola il dì primo Maggio mille settecento settanta sei.

Dato in Firenze li ventidue Gennaio mille settecento settanta sei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.